



Capitolato speciale dell'assicurazione

**GLOBALE CONDUZIONE
sul patrimonio di proprietà e/o in gestione**

Lotto 3(B)

Durata del contratto

dalle ore 24 del:	30/09/2017
alle ore 24 del:	30/09/2021

Scadenza dei periodi di assicurazione successivi al primo

alle ore 24 di ogni:	30.09
----------------------	-------

DEFINIZIONI

1.0 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

- 1.1 Prova del contratto
- 1.2 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
- 1.3 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Buona fede
- 1.4 Durata del contratto - Rescindibilità
- 1.5 Recesso in caso di sinistro
- 1.6 Oneri fiscali
- 1.7 Foro competente
- 1.8 Forma delle comunicazioni
- 1.9 Rinvio alle norme di legge
- 1.10 Clausola broker
- 1.11 Coassicurazione e delega (se consentita dalla procedura di selezione per l'affidamento del contratto)
- 1.12 Interpretazione del contratto
- 1.13 Informazione sinistri
- 1.14 Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
- 1.15 Assicurazione presso diversi assicuratori
- 1.16 Rescissione automatica

2.0 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE - SEZIONE INCENDIO

- 2.1 Rischio assicurato
- 2.2 Esclusioni
- 2.3 Obblighi in caso di sinistro
- 2.4 Esagerazione dolosa del danno
- 2.5 Procedura per la valutazione del danno
- 2.6 Mandato dei Periti
- 2.7 Valore delle cose e determinazione del danno
- 2.8 Assicurazione per conto di chi spetta

3.0 NORME PARTICOLARI OPERANTI PER LA SEZIONE INCENDIO

- 3.1 Acqua piovana
- 3.2 Fenomeni elettrici
- 3.3 Scioperi - Tumulti e sommosse - Atti vandalici e dolosi - Terrorismo e sabotaggio
- 3.4 Eventi atmosferici
- 3.5 Acqua condotta
- 3.6 Urto veicoli
- 3.7 Spese di rimozione e ricollocamento
- 3.8 Spese per alloggio sostitutivo
- 3.9 Onorari Periti
- 3.10 Guasti cagionati dai ladri a fissi e infissi
- 3.11 Anticipo e pagamento dell'indennizzo
- 3.12 Rinuncia alla rivalsa
- 3.13 Franchigia e Limiti di indennizzo

4.0 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE - SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

- 4.1 Oggetto dell'assicurazione
- 4.2 Garanzie a titolo esemplificativo
- 4.3 Esclusioni
- 4.4 Soggetti non considerati terzi
- 4.5 Denuncia dei sinistri - Obblighi dell'assicurato
- 4.6 Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

5.0 NORME PARTICOLARI OPERANTI PER LA SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

- 5.1 Danni da interruzione o sospensioni di attività
- 5.2 Franchigia

ACER di Modena - capitolato speciale dell'assicurazione Globale Conduzione

6.0 NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

6.1 Danni precedenti

6.2 Assicurazione presso diversi assicuratori

6.3 Operatività delle garanzie in differenza di condizioni e/o limiti

6.4 Determinazione del premio - Regolazione

SCHEDA TECNICA

DEFINIZIONI

Compagnia o Società

L'impresa assicuratrice.

Contraente

ACER - Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di Modena
Via Cialdini, 5 - 41123 Modena
C.F. e P. IVA 00173680364

Assicurato

Il soggetto nel cui interesse è stipulata la polizza e cioè l'Assegnatario come avanti definito e, relativamente alla sezione RCT, l'Assegnatario e il rispettivo nucleo familiare convivente.

Assegnatario

Qualsiasi soggetto che abbia in corso con il Contraente un contratto di locazione di alloggio.

Polizza

Il contratto di assicurazione.

Premio

La somma dovuta alla Società.

Rischio

La probabilità che si verifichi il sinistro.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso previsto in polizza.

Indennizzo / Risarcimento

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Scoperto

Percentuale del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.

Franchigia

Parte del danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato.

Periodo assicurativo annuo

L'intera annualità assicurativa o il minor periodo di durata dell'assicurazione.

Broker incaricato

Assiteca BSA Srl – Iscrizione R.U.I. n. B163861, mandatario incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 109 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 209/2005.

Incendio

Combustione - con fiamma - di beni materiali, al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Esplosione

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Implosione

Repentino cedimento di contenitori o corpi cavi, per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi.

Scoppio

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione.

Cose

Sia gli oggetti materiali sia gli animali.

Fabbricato

L'intera costruzione edile e/o la porzione della stessa - comunque costruita - di proprietà del Contraente ovvero in uso o gestione al Contraente medesimo e occupata dall'Assicurato (locali di abitazione e dipendenze), compresi fissi, infissi e opere di fondazione o interrate, recinzioni, cancelli e simili, anche automatici, antenne radiotelevisive, videocitofoni, ascensori, montacarichi, relativi impianti idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento o di condizionamento d'aria ed altri impianti o installazioni considerati immobili per natura o destinazione.

Contenuto

Tutto quanto costituisce mobilio, arredamento in genere, impianti di prevenzione e di allarme, fissi e infissi non di uso comune, dell'abitazione e dell'eventuale ufficio o studio professionale coesistente, sono comprese tappezzerie, tinteggiature, moquettes nonché migliorie e opere addizionali apportate dal locatario e tutto quanto serve per uso domestico e personale dell'Assicurato, dei suoi famigliari e/o conviventi, dei collaboratori familiari, degli ospiti, posto sottotetto al fabbricato.

Oggetti d'arte e preziosi

Quadri, dipinti, sculture, libri antichi; pergamene, manoscritti, carteggi e altri documenti storici, compresi manifesti, locandine e fotografie d'epoca; mobili antichi, metalli preziosi (oro, argento e platino), oggetti di metallo prezioso.

Valori

Denaro, valuta estera, carte valori, titoli di credito, valori bollati o postali.

Dipendenze

Cantine, soffitte e box non comunicanti con i locali dell'abitazione.

Primo Rischio Assoluto

Forma di assicurazione in base alla quale la Società risponde dei danni fino alla concorrenza della somma assicurata, senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.

Cose (limitatamente alla Sezione RCT)

Gli oggetti materiali, gli animali e i vegetali.

1.0 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1.1 Prova del contratto

L'assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto, fatta eccezione per quanto diversamente normato.

1.2 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell'assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze di una mora di 60 giorni. Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati entro i 60 giorni successivi. Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker.

Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive deve intendersi operante anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso, compresa l'eventuale regolazione premio, ove prevista.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- a) l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008 n. 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
- b) Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

1.3 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Buona fede

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 C.C., sempre che il Contraente e/o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

A parziale deroga all'Art. 1897 C.C., nei casi di diminuzione del rischio la riduzione di premio sarà immediata e la Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) entro 60 giorni dalla comunicazione, rinunciando allo scioglimento del contratto e alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini del sopra richiamato Art. 1897 C.C.

1.4 Durata del contratto - Rescindibilità

Il presente contratto ha la durata di anni 4 (quattro), con decorrenza dalle ore 24 del 30.09.2017 e scadenza alle ore 24 del 30.09.2021. Mediante atto espresso da comunicarsi alla Società con preavviso di 30 (trenta) giorni - il Contraente ha la facoltà di procedere alla ripetizione del contratto alle medesime condizioni economiche e normative per un ulteriore periodo non superiore ad anni 3 (tre).

Alla scadenza del 30.09.2021, o dell'ulteriore periodo di ripetizione, è facoltà del Contraente richiedere alla Società di prorogare la presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione di un nuovo contratto. La Società si impegna sin d'ora a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dalla scadenza contrattuale e dietro pagamento del corrispondente rateo di premio.

Il Contraente, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni CONSIP o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1 comma 13 del D.L. n. 95/2012, convertito con Legge n. 135/2012 e ss.mm. e ii.), si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la sussistenza di condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dalla Società, nel caso in cui quest'ultima non sia disposta all'adeguamento delle economiche del contratto a tali migliori condizioni. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore

ACER di Modena - capitolato speciale dell'assicurazione Globale Conduzione

ai 15 giorni.

Il Contraente ha inoltre la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da inviarsi alla Società almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza annuale.

1.5 Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o contestazione o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 180 (centottanta) giorni da darsi tramite lettera raccomandata A.R. o PEC.

Nel caso una delle parti eserciti tale facoltà, la Società rimborserà al Contraente, entro 30 (trenta) giorni dalla data di efficacia del recesso, il rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione in corso, compreso - nel caso in cui sia la Società a recedere dal contratto - l'importo corrispondente al rateo di imposte.

Non è ammesso il recesso della Società da singole garanzie o parti del contratto, salvo espressa presa d'atto ed accettazione da parte del Contraente.

1.6 Oneri fiscali

Tutti gli oneri fiscali - presenti e futuri - relativi al premio dell'assicurazione, sono a carico del Contraente anche se ne sia stato anticipato il pagamento dalla Società.

1.7 Foro competente

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente, a scelta del Contraente, il Foro del luogo dove ha sede lo stesso oppure l'Assicurato, fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. n. 28/2010 e ss.mm. e ii.

1.8 Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni inerenti il contratto, saranno considerate valide se fatte dall'una all'altra parte con lettera raccomandata o PEC o telegramma o telefax o e-mail.

1.9 Rinvio alle norme di legge

Per quanto non è espressamente regolato dalle presenti condizioni contrattuali valgono le norme di legge.

1.10 Clausola broker

Il Contraente si avvale, per la gestione e l'esecuzione del presente contratto dell'assistenza e della consulenza del Broker incaricato.

Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l'assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione del presente contratto - con la sola eccezione di quelle riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall'una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker incaricato. Per effetto di tale pattuizione, ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker incaricato si intenderà come fatta alla Società e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker incaricato in nome e per conto del Contraente/Assicurato, si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

Resta inteso che il Broker incaricato gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto per tutto il permanere in vigore dell'incarico di brokeraggio, con l'impegno del Contraente a comunicarne alla Società l'eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto.

La Società dà e prende atto che il pagamento dei premi viene effettuato tramite il Broker incaricato e riconosce che il pagamento effettuato in buona fede dal Contraente al Broker incaricato si considera - ai fini di quanto disposto dall'art. 1901 C.C. - come eseguito nei confronti della Società e deve pertanto intendersi liberatorio per il Contraente.

Il Broker incaricato si impegna a dare una tempestiva comunicazione alla Società degli incassi realizzati per titoli relativi al presente contratto rilasciati dalla Società medesima procedendo quindi a regolarne i rispettivi importi con estratto all'ultimo giorno del mese nel quale è stato effettuato l'incasso e alla corresponsione materiale dei premi entro il giorno 10 del mese successivo. La remunerazione del broker è a carico della Società in misura del quindici per cento del premio imponibile dell'assicurazione.

1.11 Coassicurazione e delega (se consentita dalla procedura di selezione per l'affidamento del contratto)

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, ciascuna di esse deve essere indicata nel riparto allegato alla polizza, ferma restando - in espressa deroga all'articolo 1911 del Codice Civile - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicuratrici nei confronti del Contraente e dell'Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula

ACER di Modena - capitolato speciale dell'assicurazione Globale Conduzione

dell'Assicurazione. Rimane stabilito che:

- con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta.
- tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società coassicratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici;
- i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker incaricato che provvederà a rimmetterli unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici. In caso di revoca dell'incarico al broker, e successivamente alla cessazione dello stesso, il pagamento dei premi potrà essere effettuato dal Contraente direttamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici;

Nel caso in cui il presente contratto di assicurazione sia aggiudicato a un raggruppamento temporaneo di imprese, costituitosi in termini di legge, si deroga al disposto dell'art. 1911 del Codice Civile, essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del Contraente. La delega assicurativa è assunta dalla Società indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria.

1.12 Interpretazione del contratto

Il presente capitolato normativo abroga e sostituisce ogni diversa previsione degli stampati della Società eventualmente uniti all'assicurazione, restando convenuto che la firma apposta dal Contraente sui detti stampati vale esclusivamente quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio fra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione. Ciò premesso, si conviene fra le parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

1.13 Informazione sinistri

La Società si impegna a fornire al Contraente e/o al Broker incaricato, con cadenza annuale, qualificati resoconti sullo stato dei sinistri riguardanti il presente contratto e, in particolare, l'elenco dei sinistri denunciati, recante:

- numero del sinistro della Società;
- data di accadimento;
- tipologia del danno;
- stato del sinistro (“in trattativa”, “liquidato” e “chiuso senza seguito”);
- importo liquidato e relativa data della liquidazione;
- importo riservato;
- per i sinistri respinti, se richiesto, le motivazioni scritte.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita mediante supporto informatico compatibile e utilizzabile dal Contraente, entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta scritta.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere e ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

In particolare, nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di recesso di cui alla norma “Recesso in caso di sinistro”, la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di invio della comunicazione di recesso.

Le predette statistiche possono essere richieste anche successivamente alla scadenza della polizza, fino alla definizione di tutte le pratiche.

La Società si impegna a trasmettere l'aggiornamento dei sinistri entro e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della richiesta inviata a mezzo fax o posta elettronica dal Contraente e/o dal Broker.

In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo raccomandata A.R. o PEC, assegnando alla Società un termine non superiore a 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere al proprio impegno ovvero per produrre controdeduzioni, dopodiché potrà intervenire con le modalità previste dalle norme in vigore.

1.14 Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 e ss.mm. e ii.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

1.15 Assicurazione presso diversi assicuratori

L'assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi oggetto del presente contratto, fermo l'obbligo di darne comunicazione, in caso di sinistro, a tutti gli assicuratori. Nel caso coesistano altre assicurazioni stipulate per gli stessi rischi resta convenuto che la Società risponderà per l'intero danno, nei limiti specifici previsti dal presente contratto, per quanto coperto dalla presente assicurazione ma non coperto dalle altre. Per quanto risulti viceversa efficacemente coperto dalle altre assicurazioni, la società risponderà – entro i limiti previsti dal presente contratto – della parte di danno eventualmente eccedente quello coperto dalle altre assicurazioni.

1.16 Rescissione automatica

Qualora la Società, avvalendosi della facoltà concessa dalle norme contrattuali, comunichi il proprio recesso dal presente contratto di assicurazione, il Contraente avrà facoltà di rescindere, con pari effetto, tutti i contratti di assicurazione o parte di essi - ovvero le quote di partecipazione agli stessi - assegnati alla Società medesima in esito alla procedura mediante la quale è stato assegnato il presente contratto.

2.0 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE - SEZIONE INCENDIO

2.1 Rischio assicurato

La Società indennizza i danni materiali e diretti, anche se conseguenti a colpa grave del Contraente o dell'Assicurato,, causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:

- incendio;
- fulmine;
- esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi, implosione;
- caduta di aeromobili e velivoli in genere, loro parti e/o cose dagli stessi trasportate;
- caduta di satelliti artificiali, meteoriti e corpi celesti;
- bang sonico determinato dal superamento del muro del suono da parte di velivoli in genere;
- fumi, gas, vapori, fuoriusciti accidentalmente a seguito di guasto negli impianti per la produzione di calore, purché collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini o canne fumarie;

La Società risarcisce altresì:

- i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di raffreddamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi;
- i guasti e danneggiamenti causati alle cose assicurate da terzi e/o dall'Assicurato allo scopo di impedire o arrestare l'incendio nonché le spese di salvataggio ai sensi dell'art. 1914 C.C.;
- le spese necessarie per la demolizione, lo sgombero, il trasporto e lo smaltimento dei residui del sinistro.

2.2 Esclusioni

Salvo diversa pattuizione risultante in polizza sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in conseguenza di eventi atmosferici;
- c) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- d) determinati da dolo dell'Assicurato o del Contraente;
- e) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni e alluvioni;
- f) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- g) alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale.

2.3 Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
- b) darne avviso, anche tramite il Contraente o il Broker incaricato, all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 15 giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

L'Assicurato deve altresì:

- c) fare - per i sinistri derivanti da fatto costituente reato - dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare fino al verbale di accertamento del danno, le tracce e i residui del sinistro;
- e) predisporre un elenco dei danni subiti con riferimento, alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo a disposizione i relativi conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere ragionevolmente richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Dopo aver denunciato il sinistro alla Società, è concesso all'Assicurato di modificare lo stato delle cose nella misura strettamente necessaria per proseguire nell'attività, senza che questo possa comportare pregiudizio alcuno al suo diritto all'indennizzo dei danni.

2.4 Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

2.5 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Il Contraente sostiene le spese del proprio perito e metà di quelle del terzo in eccesso a quanto previsto nella norma "Onorari dei periti".

2.6 Mandato dei Periti

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto a quanto previsto alla norma "obblighi in caso di sinistro";
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore delle cose medesime al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti;
- d) procedere alla stima comprese le spese di salvataggio, demolizione, sgombero, trasporto e quant'altro previsto.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale con allegate le stime dettagliate da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori o di violazione dei patti contrattuali.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla, tale rifiuto deve essere attestato dai periti nel verbale definitivo. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

2.7 Valore delle cose e determinazione del danno

La determinazione dei danni viene eseguita secondo la norma seguente:

- si stima l'importo delle spese di riparazione (valutate secondo i costi al momento del sinistro) necessarie per riportare le cose danneggiate allo stato funzionale in cui si trovavano al momento del sinistro, od il costo di rimpiazzo a nuovo nel caso che le cose danneggiate non siano suscettibili di riparazioni o quando le spese di riparazione eguagliano o superano il valore di rimpiazzo a nuovo, al momento del sinistro, delle cose danneggiate;
- dalla stima anzidetta si deduce il valore ricavabile dai residui;
- sono escluse dall'indennizzo le spese per eventuali riparazioni provvisorie, per modifiche o migliorie.

Fermo il limite della somma assicurata, in nessun caso potrà essere indennizzato importo superiore al doppio del relativo valore della cosa distrutta o danneggiata, determinato al momento del sinistro, tenuto conto del deprezzamento in relazione alla natura, qualità, vetustà, uso, adozione di nuovi metodi e altre cause.

2.8 Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e per conto di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei Periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. Si intende non applicabile il secondo comma dell'art. 1891 del Codice Civile..

3.0 NORME PARTICOLARI OPERANTI PER LA SEZIONE INCENDIO

3.1 Acqua piovana

L'assicurazione è estesa ai danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate da acqua piovana e disgelo, a condizione che l'acqua sia penetrata all'interno dei fabbricati in conseguenza di rottura, ingorgo od occlusione, di grondaie o pluviali o condutture di scarico. Sono esclusi dalla presente estensione i danni:

- causati da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti nonché da gelo;
- causati da fuoriuscita di acqua da argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, bacini, dighe, ancorché derivante da acqua piovana;
- a cose poste all'aperto;

La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite indicato alla norma "Franchigia e Limiti di indennizzo".

3.2 Fenomeni elettrici

L'assicurazione è estesa ai danni elettrici ad apparecchi ed impianti elettrici, causati da correnti o scariche o altri fenomeni elettrici, qualunque sia la causa che li ha provocati, compresa l'azione del fulmine e dell'elettricità atmosferica, con esclusione dei danni a lampadine, valvole termoioniche, tubi catodici, resistenze elettriche scoperte nonché dovuti a usura o manomissione degli apparecchi o impianti.

3.3 Scioperi - Tumulti e sommosse - Atti vandalici e dolosi - Terrorismo e sabotaggio

La Società risponde:

- 1) dei danni causati agli enti assicurati da incendio, esplosione e scoppio verificatisi in conseguenza di scioperi, tumulti popolari e sommosse nonché di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- 2) degli altri danni causati agli enti assicurati da scioperanti o persone che prendono parte a tumulti popolari o sommosse o che perpetrino, individualmente od in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.

La Società non risponde dei danni:

- a) di inondazione o frana;
- b) di rapina, estorsione, saccheggio od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- c) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita del fluido frigorifero;
- d) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- e) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre dieci giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2), anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

3.4 Eventi atmosferici

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d'aria e forza del vento, compresi quelli causati da cose spinte o trascinate o abbattute dalla forza dei menzionati eventi.

La Società non risponde :

- a) dei danni causati da :
 - fuoriuscita dalle usuali sponde dei corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
 - mareggiate e penetrazione di acqua marina;
 - formazione di ruscelli, accumuli esterni di acqua, rotture o rigurgiti dei sistemi di scarico;
 - gelo;
 - cedimenti o franamenti del terreno;

ancorché verificatisi a seguito di uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria;

- b) dei danni di bagnamento che si verificano all'interno dei fabbricati, salvo siano arrecati direttamente dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui alla presente estensione;

ACER di Modena - capitolato speciale dell'assicurazione Globale Conduzione

c) dei danni subiti da cose sottotetto a:

- fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati od incomplete nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro);
- capannoni pressostatici e simili;
- baracche in legno o plastica.

3.5 Acqua condotta

La Società si obbliga ad indennizzare i danni causati agli enti assicurati da acqua condotta a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento o raffreddamento dei quali o per i quali deve rispondere l'assegnatario. Si intendono esclusi i danni da traboccamenti o rigurgiti di fognature, nonché da gelo.

3.6 Urto veicoli

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati (esclusi autoveicoli) da urto veicoli in transito, non appartenenti all'Assicurato né al suo servizio.

3.7 Spese di rimozione e ricollocamento

Qualora i locali contenenti le cose assicurate siano dichiarati inabitabili dalle pubbliche autorità in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza, l'assicurazione comprende le spese necessarie documentate che l'Assicurato debba sostenere per rimuovere, ripulire, custodire temporaneamente in altro luogo - per il tempo strettamente necessario al ripristino dell'abitazione - e successivamente ricollocare, le cose assicurate rimaste illese o parzialmente danneggiate.

La garanzia è prestata entro il limite indicato alla norma "**Franchigia e Limiti di indennizzo**" e, nel caso di mancato ripristino dei locali dove si è verificato il sinistro, per un massimo di giorni 180 dalla data del medesimo.

3.8 Spese per alloggio sostitutivo

Qualora i locali contenenti le cose assicurate siano dichiarati inabitabili dalle pubbliche autorità in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza, l'assicurazione comprende le spese documentate che l'Assicurato debba sostenere per un alloggio sostitutivo, anche in struttura alberghiera.

La garanzia è prestata per il tempo necessario al ripristino dei locali di abitazione e, nel caso di mancato ripristino dell'abitazione, per un massimo di giorni 180 dalla data del sinistro, in ogni caso entro il limite indicato alla norma "**Franchigia e Limiti di indennizzo**".

3.9 Onorari Periti

La Società si obbliga, in caso di danno indennizzabile a termine di polizza, a rimborsare all'Assicurato le spese di perizia da questi eventualmente sostenute per il perito di parte che l'Assicurato avrà scelto e nominato nonché, in caso di perizia collegiale, la quota parte di spese ed onorari, a carico dell'Assicurato, relativi al terzo perito.

La presente estensione è prestata entro il limite indicato alla norma "**Franchigia e Limiti di indennizzo**" e, fermo tale limite, non oltre le somme effettivamente pagate dall'Assicurato, delle quali questi è tenuto a dare dimostrazione esauriente.

3.10 Guasti cagionati dai ladri a fissi e infissi

La Società risponde, in caso di furto o tentato furto, dei danni cagionati dai ladri a fissi e infissi non di uso comune e pertinenti la porzione di fabbricato dell'assegnatario.

La garanzia è prestata entro il limite indicato alla norma "**Franchigia e Limiti di indennizzo**".

3.11 Anticipo e pagamento dell'indennizzo

L'Assicurato ha diritto di chiedere ed ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto, fino al massimo di **euro 6.000,00** (seimila), a condizione che non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità del danno.

L'obbligazione della Società dovrà essere soddisfatta entro 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'Assicurato ha diritto di ottenere il pagamento dell'indennizzo anche in mancanza di chiusa istruttoria, se aperta, purché presenti fidejussione bancaria o assicurativa con cui si impegna a restituire l'importo corrisposto dalla Società qualora dal certificato di chiusura istruttoria o dalla sentenza definitiva risulti una causa di decadenza della garanzia.

3.12 Rinuncia alla rivalsa

In caso di sinistro, fatta eccezione per il caso di dolo, la Società rinuncia espressamente al diritto di rivalsa alla stessa spettante a termini di legge nei confronti dei terzi responsabili sempreché, al momento del sinistro, gli stessi non risultino garantiti per i medesimi rischi mediante altre polizze d'assicurazione.

3.13 Franchigia e Limiti di indennizzo

Relativamente alla presente sezione, ogni sinistro sarà liquidato al netto di una franchigia di **euro 150,00** (centocinquanta\00).

La somma assicurata indicata nella Scheda Tecnica di polizza rappresenta in caso di sinistro il limite di indennizzo per Assicurato. Ciò premesso, per le estensioni di garanzia o gli eventi dannosi sottoelencati devono intendersi operanti i sottolimiti di indennizzo nella misura percentuale rispettivamente indicata per ciascuno di essi, da intendersi compresi e non in eccedenza alla somma assicurata:

- 20% della somma assicurata, per danni subiti da Valori, Oggetti d'arte e preziosi nonché pellicce;
- 20% della somma assicurata, per danni da Acqua piovana;
- 50% della somma assicurata, per Spese di rimozione e ricollocamento;
- 50% della somma assicurata, per Spese per alloggio sostitutivo;
- 20% della somma assicurata, per Onorari Periti;
- 20% della somma assicurata, per Guasti cagionati dai ladri a fissi ed infissi.

4.0 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE - SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

4.1 Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale connesso con la conduzione dei locali di abitazione e relative dipendenze, impianti e pertinenze o derivante dalla proprietà e/o dall'utilizzo del relativo Contenuto. L'assicurazione si intende estesa alla responsabilità civile derivante dall'uso di apparecchi elettrodomestici in genere, compresi i danni derivanti da incendio, esplosione e scoppio.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto di persone delle quali debba rispondere.

4.2 Garanzie a titolo esemplificativo

L'assicurazione comprende, a titolo meramente esemplificativo e non limitativo i danni derivanti da:

- conduzione e uso della porzione di immobile assegnata, compresa la esecuzione in economia dei lavori di ordinaria manutenzione dei locali di abitazione e delle relative pertinenze;
- proprietà ed uso di apparecchi domestici ed elettrodomestici e contenuto in genere dell'abitazione;
- spargimento d'acqua;
- danni materiali e diretti a cose di terzi conseguenti a sinistro indennizzabile a termini della sezione incendio;
- caduta di antenne e/o parabole riceventi radiotelevisive e/o ricetrasmittenti per radioamatori.

4.3 Esclusioni

Salvo quanto diversamente indicato, l'assicurazione non comprende i danni:

- a. subiti da cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o custodia;
- b. derivanti dall'esercizio da parte degli assicurati di industrie, commerci, arti o professioni;
- c. riconducibili ai rischi di responsabilità civile soggetti alla copertura assicurativa obbligatoria di cui al D.Lgs. 209/2005 titolo X, nonché da impiego di aeromobili e natanti a motore;
- d. da furto;
- e. da detenzione o impiego di esplosivi;
- f. dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazioni del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- g. di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti ad inquinamento dell'atmosfera, esalazioni fumogene o gassose, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.

4.4 Soggetti non considerati terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione della RCT:

- a. l'Assicurato e i rispettivi genitori e figli;
- b. le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio.

4.5 Denuncia dei sinistri - Obblighi dell'assicurato

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso scritto alla Società, ovvero all'agenzia cui è assegnata la polizza, anche per il tramite del Contraente e del broker incaricato, entro 15 giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

4.6 Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Società assume fino alla loro conclusione le vertenze del danno tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite fra la Società e l'Assicurato al 50%.

ACER di Modena - capitolato speciale dell'assicurazione Globale Conduzione

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano dalla stessa designati e non risponde di multe o ammende.

5.0 NORME PARTICOLARI OPERANTI PER LA SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

5.1 Danni da interruzione o sospensioni di attività

La garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purchè conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

5.2 Franchigia

L'assicurazione è prestata con una franchigia di **euro 50,00** (cinquanta\00) per i danni a cose.

6.0 NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

6.1 Danni precedenti

La mancata dichiarazione di danni che avessero colpito le cose oggetto dell'assicurazione nell'ultimo decennio precedente la stipulazione del contratto di assicurazione non può essere invocata dalla Società come motivo di non risarcimento di un eventuale sinistro, salvo il caso di manifesta malafede.

6.2 Assicurazione presso diversi assicuratori

L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare l'esistenza o la successiva stipulazione di assicurazioni sui medesimi rischi, salvo l'obbligo di darne avviso in caso di sinistro.

In tal caso l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

6.3 Operatività delle garanzie in differenza di condizioni e/o limiti

In caso di esistenza di altre coperture assicurative stipulate dall'Assicurato per i medesimi rischi assicurati con il presente contratto, l'assicurazione si intende operante per la differenza di condizioni e/o di limiti e/o per le somme o massimali in eccedenza o non previsti da tali altre coperture assicurative.

6.4 Determinazione del premio - Regolazione

Premesso che il premio iniziale dell'assicurazione è stato conteggiato con riferimento al numero degli Assegnatari indicato nella Scheda Tecnica che forma parte integrante dell'assicurazione, si conviene fra le parti che:

- a. entro 120 giorni dal termine di ciascun periodo assicurativo annuo, il Contraente è tenuto a comunicare il numero effettivo degli assegnatari riferito alla data di scadenza del medesimo periodo assicurativo. Sulla scorta della comunicazione del Contraente, la Società procederà alla regolazione del premio, con emissione di specifica appendice, esclusivamente nel caso in cui il numero effettivo degli assegnatari ecceda o sia inferiore di oltre il 5% rispetto al numero preventivato. Viceversa, qualora il numero effettivo non superi ovvero non sia inferiore di oltre il 5% rispetto al numero preventivato, la Società non procederà ad alcuna regolazione del premio;
- b. Ciò premesso, le eventuali differenze attive o passive risultanti dall'appendice di regolazione che debba essere emessa, verranno convenzionalmente computate nella misura del 50% . Il pagamento dell'importo risultante dovrà essere effettuato, dalla parte debitrice, entro i 60 giorni successivi a quello di ricevimento della relativa appendice da parte del Contraente, inteso che l'eventuale rimborso dovuto al Contraente verrà corrisposto dalla Società al netto delle imposte.

Qualora si debba procedere alla regolazione del premio, la Società con la relativa appendice provvede contestualmente all'adeguamento della prima rata di premio successiva all'emissione dell'appendice anzidetta di regolazione.

Fermo quanto previsto alla precedente lett. a), se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva eventualmente dovuta, la Società dovrà fissargli un ulteriore termine non inferiore ai 30 giorni.

In caso di ritardata comunicazione dei dati di regolazione o di ritardato pagamento del premio di conguaglio, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (premio a deposito più conguaglio).

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la regolazione.

La Società

Il Contraente

SCHEDA TECNICA

Contraente: ACER - Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di Modena
Via Cialdini, 5 - 41123 Modena C.F. e P. IVA 00173680364

durata del contratto: anni 4, con
effetto dal: 30/09/2017
scadenza il: 30/09/2021
scadenza prima rata il: 30/09/2018

Descrizione del rischio

L'assicurazione, nei limiti e alle condizioni del presente capitolato normativo, è operante per i danni subiti dal Contenuto dei locali di abitazione (e delle relative dipendenze) degli Assicurati, facenti parte di fabbricati di proprietà e/o in uso o in gestione del Contraente nel territorio della Provincia di Modena, nonché per i danni a terzi derivanti da responsabilità civile degli Assicurati per fatti occorsi nei locali di abitazione e delle relative dipendenze e riconducibili alla conduzione dei medesimi nonché alla proprietà e/o utilizzo di quanto vi è contenuto.

Somme e massimali assicurati per Assegnatario

- Sezione Incendio e rischi complementari*
 - euro 15.000,00 a Primo Rischio Assoluto sopra Contenuto del Fabbricato

- Sezione Responsabilità Civile verso terzi (RCT) - massimale unico assicurato*
 - euro 250.000,00 per sinistro

Elementi per il conteggio del premio

Il premio annuo lordo è determinato nella misura di euro _____ per ogni Assegnatario, viene corrisposto in via anticipata in base a n. 6.500 Assegnatari preventivati.

Il premio annuo lordo anticipato ammonta pertanto ad euro _____, soggetto a regolazione annua consuntiva nei termini previsti dalla norma "Determinazione del premio - Regolazione".

La Società

Il Contraente
